(N. 976)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1950 (V. Stampato N. 321)

d'iniziativa dei Deputati NUMEROSO, LEONE, RICCIO, CASERTA e PIETROSANTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1950

Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I decreti legislativi 2 dicembre 1947, numero 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55º anno di età se marescialli maggiori, del 52º anno se marescialli capi o ordinari, del 50º anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48º anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, tuttora trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione

o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

« Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi oltre il 30 giugno 1950 fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente ma, comunque, non oltre il 15 aprile 1951 ».

Art. 3-bis (nuovo). — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307. e dall'articolo 1 della presente legge, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3 della presente legge, è considerato utile ai fini della pensione ».

> Il Presidențe della Camera dei deputati GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 DICEMBRE 1947, N. 1651

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, cessati dal servizio permanente e rimasti in servizio nel Corpo ininterrottamente, in qualità di trattenuti, possono, a domanda, essere mantenuti in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1948, anche se entro questa data compiano il periodo massimo di servizio previsto per il loro grado, purchè conservino il requisito della idoneità fisica e siano riconosciuti meritevoli da apposite commissioni legionali composte del comandante di legione o di reparto corrispondente, che le presiede, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

Contro le decisioni delle commissioni gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 16 ottobre 1946.

Art. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in un momento successivo, abbiano compiuto cinque anni di servizio in qualità di trattenuti, sono collocati a riposo con effetto dalla data suddetta o da quella successiva in cui abbiano raggiunto il limite massimo di servizio innanzi indicato.

Art. 3.

Il numero dei sottufficiali e militari di truppa da trattenere in servizio ai sensi del precedente articolo 1 deve essere contenuto nel limite della spesa complessiva computata per categorie rispetto ai posti stabiliti per i singoli gradi dell'organico in vigore, lasciando a tale fine scoperto nei gradi iniziali di sottobrigadiere e finanziere un numero di posti tali da compensare integralmente il maggior onere derivante dai trattenuti in soprannumero negli altri gradi.

In caso di eccedenza del limite di spesa di cui al precedente comma, sono collocati a riposo i militari che, indipendentemente dal grado, abbiano una maggiore anzianità di servizio come trattenuti, con effetto dalla data in cui si è verificata l'eccedenza medesima.

DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 450

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.

Art. 1.

Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorità gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.

Art. 2.

Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente articolo 1 e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchiei, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneità fisica e le altre prescritte qualità, siano meritevoli di rimanere in servizio e provvederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti.

I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente articolo 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime.

In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i più anziani di età.

DECRETO LEGISLATIVO 2 APRILE 1948, N. 307

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.

'Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 54º anno di età se marescialli maggiori, del 52º anno se marescialli capi o ordinari, del 50º anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48º anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.

Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'articolo 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore.

TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55º anno di età se marescialli maggiori, del 52º anno se marescialli capi o ordinari, del 50º anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48º anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso

Identico.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, tuttora trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al comando generale di Corpo. I sottufficiali

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano tuttora trattenuti nel Corpo per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, sono collocati in congedo a mano a mano che compiono cinque anni di servizio da trattenuti, ovvero, prima del compimento di tale periodo, quando raggiungano i limiti massimi di età stabiliti dall'articolo 1 del presente decreto per i pari grado del servizio permanente.

I comandanti di legione potranno tuttavia, su proposta dei superiori gerarchici, inviare in congedo in qualsiasi momento, anche prima dei termini del precedente comma, i sottufficiali e i militari di truppa anzidetti che non siano ritenuti meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio.

Restano ferme le clausole di cui alle disposizioni dell'articolo 3 del suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1940, n. 1651.

e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legi lativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabili per i pari grado del servizio permanente.

Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi oltre il 30 giugno 1950 fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente ma, comunque, non oltre il 15 aprile 1951.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 3 bis (nuovo).

Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del de-, creto legislativo 2 dicembre 1947, n.1651

modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307, e dall'articolo 1 della presente legge, ovvero dai sottufficili e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3 della presente legge, è considerato utile ai fini della pensione.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.